

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: UTILIZZO DI N. 1 DIPENDENTE DELLA XXII COMUNITA' MONTANA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA L.N. 311/2004

Regolarmente convocata per oggi dodici del mese di gennaio dell'anno duemilaventuno alle ore 17,00 sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<i>MAGNAFICO FERNANDO</i>	<i>SINDACO – PRESIDENTE</i>
<i>MARROCCO SEVERINO</i>	<i>VICE SINDACO</i>
<i>MARROCCO EMILIA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>DE FILIPPIS ALESSANDRA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>PANNOZZO GIULIO</i>	<i>ASSESSORE</i>

Presente	Assente
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento **l'Assessore** _____

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati

- La previsione di cui all'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- Il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- La Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "*gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro*" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- Le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "*gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali*";
- Il parere del Consiglio di Stato – Sezione I^a, n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000);

Richiamata la nota prot. n. 085 del 05/01/2021, con la quale il Comune di Lenola (LT) ha comunicato alla XXII Comunità Montana quanto segue:

"...., questo Ente, nel periodo 13.07.2020 - 31.12.2020, si è avvalso dell'opera del vostro dipendente a tempo indeterminato, part-time, cat. C, rag. Paolo Pannozzo, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. e art. 1 comma 557 Legge 311-2004, per un totale di 6 ore a settimana;

Questo Ente continua ad avere carenze significative di personale e pertanto, anche per il 2021, vorrebbe continuare ad avvalersi dell'opera del vostro dipendente;

Appositamente contattato, il Rag. Paolo Pannozzo ha dichiarato la sua disponibilità, previo assenso dell'ente di appartenenza, per l'intero anno 2021;

Si chiede pertanto, l'autorizzazione di competenza, facendo presente che l'attività del Vs. dipendente verrà resa al di fuori del proprio orario di lavoro, con oneri a carico del Comune di Lenola (LT) e con le stesse modalità di impiego messe in atto nel periodo 13.07-31.12.2020”;

Visto che la XXII Comunità Montana ha fatto pervenire con nota prot. 28 del 11/01/2021 la Determina n. 06/2021, unita agli atti del presente provvedimento, con la quale si autorizza il dipendente a prestare la sua opera presso il Comune di Lenola, al di fuori del normale orario lavorativo;

Precisato che l'incarico in esame - ex art. 1, comma 557 della l. n. 311/2004 - come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. *ex multis*, C. dei Conti Lombardia n. 3 del 15/01/09) non rientra nel novero degli “incarichi di studio, ricerca e consulenza” di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 76 della legge finanziaria n. 244/07, e che, pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del consiglio comunale;

Rilevato che

- in base alle delibere della Corte dei Conti Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23/05/2012, il cui impianto interpretativo è stato confermato dal successivo parere n°223/2012 della stessa sezione, e delibera della Corte Conti del Veneto 955 del 2012, *la fattispecie recata dall'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 cit. non è prevista espressamente fra quelle indicate dall'art. 9 comma 28 del citato D.L. 78/2010. La formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie (sull'istituto e sulle condizioni per la sua utilizzazione, cfr. questa Sezione par. n. 3 del 29 gennaio 2010). Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (cfr. Sez. Veneto par. n. 80 del 21 maggio 2009);*
- la formula organizzativa di cui all'art. 1 comma 557 legge 311/2004 è stata oggetto, da ultimo, di chiarimento da parte della Sezione autonomie 23/2016 che così si è espressa: “*Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni*”;
- pertanto, alla luce dei citati pareri, nello specifico della materia in trattazione che prevede l'attività di dipendente di altro ente venga effettuata al di fuori del proprio orario di lavoro:
- non risulta necessaria *una preventiva regolamentazione tra gli enti interessati di accordarsi per definire i tempi e i modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, stante in primo luogo il fatto che la disciplina dell'articolo 1, comma 557, l. 311/2004 prevede unicamente l'autorizzazione dell'ente di appartenenza;*

- risulta applicabile la normativa in materia di riduzione della spesa *indicata dall'art. 9 comma 28 del citato D.L. 78/2010, per la quale sono state esposte le ragioni e giustificazioni del relativo superamento, come dettagliato in precedenza;*

Rilevato infine che la norma introdotta dall'articolo 1, comma 557, l. 311/2004, tratta di una prestazione lavorativa completamente indipendente da quella che il lavoratore conduce presso l'ente che lo autorizza, pertanto l'intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa all'ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che se ne avvale; pertanto, le conseguenti regole vengono fissate con il dispositivo del presente provvedimento;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomie locali;

A voti unanimi,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di avvalersi ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, dell'attività lavorativa del Rag. Paolo Pannozzo (dipendente a tempo indeterminato part-time della XXII Comunità Montana, Istruttore Amministrativo, cat. C p.e. C/1 (di seguito anche "lavoratore"), per prestazione lavorativa a supporto dell'Ufficio Tributi del Comune di Lenola (LT), da svolgersi al di fuori dell'orario ordinario di lavoro presso l'Ente di appartenenza, **dalla data di esecutività del presente atto fino al 31/12/2021**, salvo proroghe o recesso anticipato per un massimo di 6 (sei) ore settimanali;
2. Di regolare la conseguente prestazione lavorativa come segue:
 - a) Al fine di instaurare il rapporto organico, necessario perché si imputino all'ente le attività svolte dal lavoratore utilizzato mediante il citato comma 557, il presente incarico si configura come rapporto di lavoro subordinato di natura flessibile;
 - b) L'utilizzo del lavoratore avviene al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro primario e non interferire nei suoi compiti istituzionali presso l'ente stesso;
 - c) L'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le 24 (ventiquattro) ore settimanali. Pertanto presso il Comune di Lenola (LT), il lavoratore potrà svolgere solo attività lavorativa entro il limite delle 6 (sei) ore successive alle 18 cui è obbligato dal rapporto di lavoro che conduce presso l'ente di provenienza;
 - d) durante il periodo riferito al presente incarico, verrà adottato un orario flessibile pluri-settimanale;

- e) Il servizio prestato dal lavoratore verrà retribuito in base alle ore svolte, verificate mediante convalida del cartellino segna-presenze badge, che viene consegnato dal Comune di Lenola (LT);
 - f) Il lavoratore dovrà rispettare la riservatezza ed il segreto d'ufficio sulle pratiche in trattazione con il proprio incarico;
 - g) Il lavoratore dovrà attenersi alle norme di sicurezza presenti presso il Comune di Lenola (LT);
 - h) Il lavoratore dovrà attenersi al Codice di comportamento del Comune di Lenola (LT), presente sul sito comunale nella sezione "Amministrazione trasparente";
 - i) Il Comune di Lenola (LT) garantisce al lavoratore che il trattamento dei dati personali derivanti dal presente provvedimento, verrà svolto nel rispetto della legge 675/96 e s.m.i.;
3. Di imputare la conseguente spesa iniziale presunta nei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2020/2022, approvato con delibera di C.C. n. 09 del 29/02/2020: 73 (competenze stipendi), 75 (oneri accessori), 87 (IRAP);
 4. Di comunicare il presente incarico alla banca dati nazionale "Perla PA" ed i compensi che saranno erogati, all'Ente di appartenenza, allo scopo di regolarizzare la posizione ai fini dell'anagrafe delle prestazioni;
 5. Di demandare ai competenti uffici comunali ogni ulteriore adempimento ivi compresa l'adozione degli impegni di spesa, dando atto che le somme necessarie per fare fronte alle esigenze della presente utilizzo sono spese non frazionabili e che comunque verranno liquidate con separato atto;

con successiva e separata votazione unanime e palese,

LA GIUNTA COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto e approvato

IL SINDACO

F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 12 GENNAIO 2021



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 63 del Comune il 25 GEN 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 25 GEN 2021

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 12 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 12 GENNAIO 2021

IL RESPONSABILE

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì,

IL RESPONSABILE

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE